

BGE 52 III 186

Bundesgericht (BGE), 1926-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_52_III_186

FR: ATF 52 III 186

IT: DTF 52 III 186

Volltext

186 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47. ratsmitglied gegen diesen entstandenen und auch in der Zukunft noch entstehenden, heute noch nicht bestimmaren Forderungen haften. Nachdem die Pfändbarkeit derartiger Objekte grundsätzlich zulässig und die Angabe des Forderungsbetrages, bis zu dem ein Drittanspruch an diesen Objekten geltend gemacht werden will, aus den vorgenannten Gründen unerlässlich ist, hat sich der betreffende Drittsprecher schon bei der Geltendmachung seines Anspruches über diesen Betrag unter allen Umständen, ob ihm dies schwer falle oder nicht, schlüssig zu machen, wie ja auch der Richter im Widerspruchsverfahren zu einem Schlusse kommen und den Umfang dieses Drittanspruches, falls er einen solchen anerkennt, auf alle Fälle feststellen muss. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen. 47. Sentenza S dicembre 1926 nella causa Oonsorzio della strada Cuentino-Bosco. Competenza del Tribunale federale. - Un consorzio e un ente di diritto pubblico assimilabile ai Comuni di cui all'art. 30 LEF, per la cui esecuzione i Cantoni possono stabilire disposti speciali, diverse da' quelli della LEF. Ove non esistano siffatti disposti, il diritto suppletorio della LEF e diritto federale e soggiacc aUa competenza del Tribunale federale. I sussidi federali per la costruzione di opere pubbliche non sono pignorabili in esecuzioni dirette contro il Consorzio ehe le fa eseguire: quelli eantonali, sono pignorabili solo nel easo ehe siano gia stanziati per decreto. - L'esecuzione forzata non puo eomprendere ehe la realizzazione del patrimonio del debitore nella sua eesistenza attuale e non si possono realizzare, per anticipazione, dei beni ehe non ne fanno parte neanche a titolo condizionale. - Art. 30 LEF ; Art. 44 e seg. legge ticinese di attuazione della LEF. Sculdubetreibungs- und Konkursrecht. N° 47. 187 A. - NeU'esecuzione N° 3376 promossa dalla massa 001 fallimento Impresa di eostruzioni Tami & C. in Arbedo contro il Consorzio della strada Cerentino- Boseo V. M. per l'esecuzione di 21,342 fehi. 75 ed accessori, la massa creditrice chiedeva il pignoramento dei sussidi ehe il debitore « doveva rievvere dallo Stato e dalla Confederazione ». In seguito di ehe, l'Ufficio di Valle Maggia pignorava il 20 luglio 1926 «i sussidi eantonali e federali ehe restavano da incassare fino a coneorrenza del credito ». B. - Da questo provvedimento essendosi il debitore aggravato~ asserendo ehe un eredito futuro e indeter- minato non pub essere oggetto di pignoramento, l' Autorità di Vigilanza respinse il ricorso per i motivi seguenti: a stregua dell'art. 91 LEF possono far oggetto di pignoramento tutti i beni del debitore, compresi quelli ehe non sono in suo possesso, eOple pure tutti i crediti e diritti verso terzi. I sussidi dovuti in base aHa Legge dalla Confederazione 0 dai Cantoni ad un Consorzio per la costruzione di opere sussidiate eostituiscono dei crediti certi e determinati. Anche se i sussidi non sono scaduti, non cessa per questo il diritto di pignorarli, poiche sono pignorabili anche i erediti subordinati a condizione risolutiva 0 sospensiva. Non trattasi di crediti futuri, poiche essi hanno gia attualmente la loro origine nella legge. DeI resto, la LEF non esclude il pignoramento di crediti futuri; 10 ammetto nei confronti di salari futuri e non ancora

scaduti. C. - Da questa decisione il Consorzio e ricorso al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto: 10 - Secondo il disposto dell'art. 30, la legge federale EF non è applicabile alle liquidazioni forzate dirette contro Cantoni, Distretti e Comuni (cui il Tribunale federale, con sentenza del 12 febbraio 1919, ha assis- mBato gli enti pubblici, quali i consorzi di pubblica 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47, utilità, ecc., (RU 45 III pag. 25) « sempre ehe vi siano in proposito speciali disposizioni cantonali ». Negli art. 44-55 della legge 11 marzo 1911 di attuazione della LEF, il Cantone Ticino ha emanato, in tema di esecuzione contro i comuni ed altri enti pubblici, alcune disposizioni che regolano la materia in modo non esauriente, riferendosi, per colmarne le lacune, ai disposti del diritto federale (art. 44 in fine della prefata legge di attuazione). Nella precitata sentenza il Tribunale federale aveva ammesso che questa referenza al diritto federale da parte della legislazione cantonale, dava al diritto federale applicabile in virtù di essa, il carattere di diritto cantonale sussidiario. Espresso in termini così generali, questo giudizio non è corretto. Secondo l'art. 30, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento essa di essere applicabile alle esecuzioni dirette contro Stato, Comuni od altri enti di diritto pubblico, solo quando esistano speciali disposizioni di diritto cantonale. In quanto questi disposizioni non esistono, la legge federale è applicabile come tale, non in virtù della referenza cantonale al diritto federale. La questione da decidere nel presente caso avendo tratto aHa pignorabilità di certi beni, la competenza del Tribunale federale verrebbe quindi a mancare solo ove il cantone avesse inteso sottoporre a norme speciali l'istituto del pignoramento nel suo complesso o avesse previsto disposizioni speciali concernenti la pignorabilità di erediti non scaduti, non esigibili e futuri verso gli enti pubblici. Ma ciò non è. La legge ticinese di attuazione contiene bensì, negli art. 44-48, dei disposti che trattano della inopignorabilità di certi beni o erediti per motivi di diritto pubblico ed enumera anche i beni che sono invece soggetti al pignoramento, perché spettanti al demanio dell'ente pubblico (art. 47). Ma il legislatore ticinese non ha inteso, né regolare diversamente dalla legge federale l'istituto del pignoramento nel suo complesso, né derogare, in materia di pignorabilità dei erediti per motivi di diritto I I -1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 47. 189 privato o esecutivo, ai principi ammessi dalla LEF, i quali quindi restano nel caso in esame applicabili come diritto federale : donde la competenza del Tribunale federale per decidere della presente controversia. 20 - Nel merito si osserva : a) Le espressioni "deve rievolvere» della domanda I (che restano da incassare» del verbale di pignoramento, possono applicarsi tanto a sussidi, futuri non ancora assegnati, che a sussidi già assegnati, ma non ancora versati interamente. Secondo l'affermazione del ricorso, il Consorzio debitore avrebbe già incassati e impiegati i sussidi conseguiti dalla Confederazione e dal Cantone e il pignoramento non potrebbe portare che sui sussidi supplementari che il Consorzio potrebbe sollecitare. Senza precisare la situazione, l'istanza cantonale ha ammesso la validità del pignoramento tanto nell'ipotesi di sussidi non ancora assegnati, che in quella di erediti assegnati, ma non ancora versati. b) Il ricorso, che conchiude domandando l'annullamento del pignoramento in toto, è fondato anzitutto per quanto ha tratto ai sussidi federali già accordati o da accordarsi, per il semplice motivo che le sovvenzioni federali in materia di costruzione di strade sono accordate ai Cantoni e non rappresentano quindi un debito della Confederazione verso l'impresa assuntoria dei lavori sussidiati. c) Ma il ricorso è fondato anche per quanto concerne la pignorabilità di sussidi cantonali non ancora assegnati con speciale decreto. I disposti costituzionali o legali che permettono allo Stato di sovvenire un'impresa di pubblica utilità non costituiscono, per se stessi, un titolo di eredito. Un credito non potrà risultare che dalla loro applicazione, per

effetto della decisione 0 del decreto che accordi il sussidio e ne fissi l'importo : Fintanto che siffatta decisione non è intervenuta, non esiste diritto acquisito, ma solo un' aspettativa più o meno remota e impignorabile. 190 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 47. Indarno, a conforto della tesi contraria, l'istanza cantonale trae argomento dal fatto che in materia di salari il pignoramento può portare anche sul salario futuro. Il pignoramento di un salario futuro è ammesso dal Tribunale federale solo quale eccezione di fronte alla quale permane la regola generale e fondamentale, che il pignoramento non può comprendere se non i diritti già esistenti almeno a titolo condizionale, suscettivi di far oggetto di atto di disposizione e quindi di una restrizione della facoltà di disporre. Questo principio deve essere mantenuto anche se, con la maggioranza degli autori (BECKER, art. 164 CO n° 8-10; OSER, Osserv. all'art. 164 CO, passim; VON TUHR CO paragr. 94 IV p. 733) e col Tribunale federale stesso (RU 17 p. (90), si dovesse ammettere la possibilità della cessione di un credito futuro e considerarlo, non come la promessa di una cessione, ma come atto anticipato di disposizione. Per sua essenza, sia in caso di pignoramento che di fallimento, l'esecuzione forzata non può comprendere che la realizzazione del patrimonio del debitore nella sua consistenza attuale e non si possono realizzare per anticipazione dei beni che non ne fanno parte, neanche a titolo condizionale (conf. la sentenza n° 101 pubblicata del 20 febbraio 1926 nella causa Entwässerungskorporation Geusen; JAEGER, art. 92 N° 1 in fine). Da questa precede risulta che il pignoramento in discorso dev' essere annullato per quanto egli porta su sussidi non ancora stanziati per decreto. Il è invece ammissibile, per quanto avrebbe tratto ad eventuali sussidi cantonali, già accordati per decreto cantonale, ma non ancora percepiti, in tutto od in parte, del Consorzio debitore. Occorre tuttavia osservare che la dichiarazione di pignorabilità di siffatti sussidi non può in nessun caso modificare le condizioni nelle quali il sussidio sarebbe pagabile, né può privare lo Stato dal diritto di prendere le misure opportune perché il sussidio sia impiegato per i fini ai quali è destinato. E, per analogia, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48. 1) Il se lo Stato, quale terzo debitore, pretende che i sussidi in discorso non siano pignorabili per motivi di diritto pubblico, ogni eccezione gli deve essere riservata in conformità dei disposti della legge cantonale di attuazione della LEF art. 46 e seg. Occorre inoltre invitare l'ufficio a completare le sue indagini intorno ai diritti stabiliti, chiedendo allo Stato del Cantone Ticino, se riconosce di essere debitore del Consorzio di somma qualsiasi a dipendenza di sussidi che gli avrebbe già assegnato per decreto. L'ufficio è tenuto di menzionare al verbale di pignoramento la risposta che lo Stato gli darà e, al caso, di procedere alla stima del credito pignorato. La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : Il ricorso è ammesso nel senso che il pignoramento querelato è annullato per quanto esso potrebbe portare su sussidi che non erano ancora stati assegnati per decreto al debitore al momento del pignoramento; del rimanente il ricorso è respinto. 48. Extrait de l'arrêt du 10 décembre 1926 dans la cause Aco Watch et consorts. Cas dans lequel certains frais de l'office des faillites doivent être mis à la charge des créanciers qui les ont occasionnés et non pas, à la charge de la masse. Au cours de la faillite Bourquin, à Neuveville, la maison Aco Watch, A. Grüber & Oe, à Delemont, informait l'office des faillites de Neuveville, par lettre du 25 octobre 1926, qu'elle revendiquait des marchandises livrées par elle à Bourquin, en consignation, pour une valeur de 5413 fr. 85. Elle demandait à l'office de lui faire savoir si ces marchandises existaient encore dans la masse et d'interpeller au besoin le failli à ce sujet.